

Detenzione, cessione e trasporto di sostanza stupefacente – droga c.d. pesante (cocaina) – quantitativo 23,14 kg (principio attivo pari al 74,6 %, corrispondente a 12,637 kg/ 80.000 dosi medie giornaliere) – aggravante dell'ingente quantità ex art. 80 co. 2 D.P.R. 309/90 CONCORDATO IN APPELLO ex art. 599 bis e 602 c.p.p. (p.f.: anni 8 e mesi 6 di reclusione ed € 28.000 di multa; anni 7 e mesi 4 di reclusione ed € 24.000 di multa; anni 7 e mesi 8 di reclusione ed € 24.000 di multa)

Agli imputati era contestata la detenzione e il trasporto di un ingente quantitativo di droga (kg 23.14) rinvenuto nel doppio fondo di un'autovettura. L'arresto degli imputati e il sequestro dello stupefacente si inserivano nell'ambito di una più ampia attività d'indagine, condotta con l'ausilio di intercettazioni e di servizi di ocp.

In appello le parti concordavano di rinunciare a tutti i motivi di impugnazione, eccezion fatta per quelli attinenti al trattamento sanzionatorio. In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo (GUP), la Corte di Appello di Brescia, in accoglimento della richiesta avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., riduceva la pena inflitta agli imputati all'esito del giudizio di primo grado.

La riduzione teneva in debita considerazione il ruolo svolto da ogni singolo soggetto, la contestazione di altri reati per uno degli imputati nonché la quantità e la qualità della sostanza rinvenuta.

In punto di aumento della pena per l'effetto della contestata aggravante di cui all'art. 80 co. 2 D.P.R. 309/90, si doveva rispettare il criterio di calcolo adottato dal Primo Giudice, per quanto errato. In sede di condanna di primo grado, infatti, veniva disposto un aumento di 1/3 della pena (diversamente da quanto previsto dalla disposizione normativa); tuttavia, la mancata impugnazione sul punto e la conseguente formazione del giudicato, impedivano l'utilizzo di un criterio diverso.

Le pene finali, come concordate ed acconsentite erano nei seguenti termini:

- per il "corriere": anni 7 e mesi di 4 di reclusione ed € 24.000 di multa (p.b. anni 8 e mesi 6 di reclusione ed € 27.000 di multa; aumentata per l'aggravante dell'ingenza ad anni 11 ed € 36.000; ridotta per il rito ad anni 7 e mesi 4 di reclusione ed € 24.000 di multa);
- per uno degli "acquirenti e destinatari": anni 7 e mesi di 8 di reclusione ed € 24.000 di multa (p.b. anni 8 di reclusione ed € 27.000 di multa; aumentata per l'aggravante dell'ingenza ad anni 11 e mesi 3 ed € 36.000; ridotta per il rito ad anni 7 e mesi 8 di reclusione ed € 24.000 di multa);
- per l'altro degli "acquirenti e destinatari": anni 8 e mesi di 6 di reclusione ed € 28.000 di multa (p.b. anni 8 e mesi 3 di reclusione ed € 27.000 di multa; aumentata per l'aggravante dell'ingenza ad anni 11 e mesi 3 di reclusione ed € 36.000; aumentata, ex art. 81 cpv. c.p. ad anni 12 e mesi 9 di reclusione ed € 42.000 di multa con riferimento agli altri due capi contestati (la detenzione di ulteriori 3.54 kg di cocaina nonché di una pistola con matricola abrasa); ridotta per il rito ad anni 8 e mesi 6 di reclusione ed € 28.000).

[Si riportano, per completezza, le pene finali inflitte in sede di sentenza di primo grado:

- per il "corriere": anni 8 di reclusione ed € 24.000 di multa per i primi due (p.b. anni 9 di reclusione ed € 27.000 di multa; aumentata per l'aggravante dell'ingenza ad anni 12 ed € 36.000; ridotta per il rito come sopra;
- per gli "acquirenti e destinatari": anni 10 di reclusione ed € 28.000 di multa per l'ultimo (p.b. anni 9 di reclusione ed € 27.000 di multa; aumentata per l'aggravante dell'ingenza ad anni 12 e mesi 3 ed € 36.000; ulteriormente aumentata, ex art. 81 c.p., di anni 2 di reclusione ed € 4.00 di multa per il reato di cui al capo C) ed anni 1 di reclusione ed 2.000 per il reato di cui al capo D) (per un totale di 15 anni di reclusione ed € 42.000); ridotta per il rito come sopra;]